

FAQ_CNCE (II) Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore

1. L'impresa che impiega solo operai inquadrati con livelli pari o superiori al 2°, pertanto con assenza in organico di operai al 1° livello, può avere accesso alla prestazione di cui alla lettera b)?

Si, coerentemente con la ratio dell'accordo e come già indicato con riferimento alle imprese con massimo tre dipendenti operai nella scheda tecnica allegata alla Comunicazione n. 858/2023.

2. In merito alla prestazione di cui alla lettera b) è previsto un limite di operai al primo livello per l'accesso al beneficio?

No, non esistono limiti al numero di operai di 1° livello per l'accesso al beneficio, salvo che per le imprese fino a 3 operai (cfr. art. 2, comma 1 del regolamento e requisiti indicati a pagina 4 della Scheda tecnica allegata alla Comunicazione CNCE n. 858/2023). Rimane fermo che gli operai al primo livello con anzianità superiore a 18 mesi non potranno eccedere un terzo del totale degli operai in organico.

3. Gli apprendisti operai vanno considerati nell'organico dell'impresa ai fini della determinazione dei requisiti per la prestazione di cui alla lettera b)?

Sì, gli apprendisti operai andranno considerati sia ai fini dell'accesso al beneficio per che il riconoscimento del relativo importo, fermo restando la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a conclusione dell'apprendistato da parte del datore di lavoro. Diversamente la Cassa procederà al recupero dell'importo riconosciuto.

4. Come debbono essere conteggiati i lavoratori part time e quelli a tempo determinato ai fini dei calcoli sia per l'accesso alla prestazione che per l'importo relativo, di cui alla lettera b)? E i lavoratori intermittenti?

Nella fase di avvio, tali lavoratori andranno considerati sia ai fini dell'accesso al beneficio che per il riconoscimento del relativo importo al pari dei lavoratori a tempo indeterminato.

5. Ai fini della prestazione di cui alla lettera b), le imprese che presentino domanda nel mese di scadenza del semestre (marzo o settembre) a quale mese dovranno far riferimento per l'indicazione dell'organico?

Rispetto all'indicazione dell'organico, l'art. 4 del Regolamento del Fondo, che sancisce la verifica da parte della Cassa della sussistenza dei requisiti alla data di presentazione della domanda stessa, va riferito alle informazioni disponibili nella denuncia da inviare nel medesimo mese e, quindi, al personale in forza nel mese precedente.

6. Come debbono essere considerati gli operai di 5° livello previsti dal CCNL artigianato e quelli rimasti inquadrati ai vecchi 5° e 6° livelli del CCNL Cooperazione ai fini del riconoscimento della prestazione di cui alla lettera b)?

In assenza di una previsione specifica nell'accordo e nelle more di eventuali determinazioni delle parti, ai fini della prestazione, gli operai di livello superiore al 4° dovranno essere considerati analogamente a quelli di 4° livello.



7. Le agenzie di somministrazione possono accedere all'incentivo di cui alla lettera b)?

Sì, in quanto soggette al contributo, le agenzie potranno accedere anche all'incentivo di cui alla lettera b).

8. Per la prestazione sub b) è possibile attingere alle risorse riferite alle prestazioni per cui è previsto il CFN, non essendo queste ancora partite?

No, si segnala comunque che, in attuazione dell'articolo 2, comma 2 del regolamento, per l'anno Cassa Edile 2023/2024, la prestazione di cui alla lettera b) sarà destinataria del 65% delle risorse (30% più il 50% del rimanente 70%), e che i contratti e gli accordi territoriali hanno facoltà di disporre eventuali incrementi per la prestazione stessa.

9. Qual è il regime fiscale da applicare alle prestazioni del Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore riconosciute alle imprese?

Fermo restando quanto già contenuto nella Faq 7 della COM. CNCE n. 872/2023, in via cautelativa e in attesa di chiarimenti ufficiali dagli organi competenti, le prestazioni di cui al Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore, saranno riconosciute alle imprese previo assoggettamento, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art 28 del DPR n. 600/1973.

ult. rev. 20241126